



Termine di referendum: 7 aprile 2022

Legge federale sull'utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse (Legge sui profili del DNA)

Modifica del 17 dicembre 2021

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 dicembre 2020¹,
decreta:*

I

La legge del 20 giugno 2003² sui profili del DNA è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

In tutta la legge «Ufficio federale» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «fedpol».

Art. 1 Oggetto e scopo

La presente legge disciplina:

- a. ai fini dell'utilizzo nel procedimento penale:
 1. l'allestimento del profilo del DNA a partire da campioni prelevati su persone o a partire da materiale biologico pertinente al reato (traccia),
 2. la ricerca di legami di parentela,
 3. la fenotipizzazione;
- b. l'identificazione al di fuori del procedimento penale, mediante il confronto di profili del DNA, di persone sconosciute, scomparse o decedute;
- c. l'identificazione al di fuori del procedimento penale, mediante la fenotipizzazione, di persone decedute;

¹ FF 2021 44

² RS 363

- d. il trattamento di profili del DNA in un sistema d'informazione della Confederazione.

Art. 1a

Abrogato

Art. 2 cpv. 1 e 3

¹ Il profilo del DNA è il codice alfanumerico specifico di un individuo, allestito mediante tecniche di biologia molecolare a partire dal patrimonio genetico DNA al fine di identificare una persona.

³ Il profilo del DNA e il relativo materiale d'analisi possono essere utilizzati soltanto per gli scopi previsti dal diritto processuale penale nonché per l'identificazione al di fuori del procedimento penale.

Art. 2a Ricerca di legami di parentela

Per ricerca di legami di parentela s'intende una ricerca effettuata, per far luce su un crimine, nel sistema d'informazione di cui all'articolo 10 al fine di reperire persone che, in virtù della somiglianza del loro profilo del DNA con quello del donatore della traccia, potrebbero essere imparentate con quest'ultimo.

Art. 2b Fenotipizzazione

¹ La fenotipizzazione è l'analisi di marcatori del DNA specifici che permettono di ottenere, a partire da una traccia, informazioni sulle caratteristiche fisiche esteriori del donatore della traccia.

² La fenotipizzazione può essere utilizzata soltanto per determinare:

- a. il colore degli occhi, dei capelli e della pelle;
- b. l'origine biogeografica;
- c. l'età.

³ Non possono essere analizzate caratteristiche legate alla salute o personali, quali il carattere, il comportamento o l'intelligenza.

⁴ Il Consiglio federale può definire caratteristiche fisiche esteriori supplementari in funzione del progresso tecnico e purché sia assicurata l'affidabilità pratica dei nuovi metodi di determinazione di tali caratteristiche.

Titolo prima dell'art. 3

Abrogato

Art. 3 Informazioni eccedenti

¹ Nell'analizzare il DNA ai fini dell'allestimento di un profilo del DNA o della fenotipizzazione va evitata, per quanto possibile, la produzione di risultati che non sono necessari o non rientrano nelle caratteristiche personali consentite dall'articolo 2b.

² Se tali informazioni sono tuttavia generate, devono essere conservate presso il laboratorio e non possono essere fornite all'autorità richiedente o ad altri terzi.

Art. 4 e 5

Abrogati

Titolo prima dell'art. 6**Sezione 2: Identificazione al di fuori del procedimento penale****Art. 6, rubrica (abrogata), nonché cpv. 1, frase introduttiva, e 2^{bis}**

¹ Al di fuori del procedimento penale, se l'identificazione non è altrimenti possibile, l'autorità cantonale o federale responsabile può ordinare l'allestimento del profilo del DNA di persone:

^{2bis} La fenotipizzazione di cui all'articolo 2b può essere ordinata per una persona deceduta se non è possibile identificarla in altro modo.

Art. 7

Abrogato

Art. 8 cpv. 4

⁴ Insieme al campione, al laboratorio sono comunicati soltanto i dati necessari all'allestimento del profilo del DNA e alla valutazione del suo valore probatorio, segnatamente quelli concernenti il luogo del reato e il luogo di ritrovamento di tracce.

Art. 9 Distruzione dei campioni

¹ L'autorità competente dispone la distruzione del campione prelevato su una persona:

- a. se è già stato allestito un profilo del DNA della persona implicata, salvo se tale profilo è stato allestito prima dell'entrata in vigore della modifica del 17 dicembre 2021 della presente legge e il relativo campione è già stato distrutto;
- b. sei mesi dopo il prelievo, se essa non ha disposto l'analisi del campione;
- c. se la persona implicata può essere scagionata;
- d. se la persona è stata identificata ai sensi dell'articolo 6.

² Il laboratorio distrugge il campione prelevato su una persona 15 anni dopo averlo ricevuto.

³ Dopo la chiusura dell'istruzione, il laboratorio distrugge su ordine di chi dirige il procedimento i campioni prelevati nell'ambito di un'indagine a tappeto di cui all'articolo 256 del Codice di procedura penale (CPP)³ o all'articolo 73*t* della Procedura penale militare del 23 marzo 1979⁴ (PPM).

Inserire prima del titolo della sezione 4

Art. 9a Nuova tipizzazione

Durante la sua conservazione, il campione può essere utilizzato unicamente per effettuare nuove tipizzazioni, nella misura in cui siano necessarie:

- a. per rafforzare il valore informativo di un profilo del DNA esistente, laddove la sua interpretazione o l'attuazione di nuovi requisiti in materia di analisi lo richiedano;
- b. per restringere ulteriormente la cerchia di persone il cui DNA deve essere analizzato nell'ambito di una ricerca di legami di parentela di cui all'articolo 258*a* CPP⁵ o all'articolo 73*w* PPM⁶.

Art. 10 cpv. 1

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 11 cpv. 3^{bis} e 4 lett. c

^{3bis} Nel sistema d'informazione possono essere registrati i profili del DNA del cromosoma Y allestiti giusta l'articolo 255 capoverso 3 CPP⁷.

⁴ Non sono registrati nel sistema d'informazione i profili del DNA concernenti:

- c. persone scagionate nell'ambito di un'indagine a tappeto di cui all'articolo 256 CPP o 73*t* PPM⁸;

Art. 12 cpv. 1

¹ L'Ufficio federale di polizia (fedpol) è responsabile del sistema d'informazione di cui all'articolo 10.

3 RS 312.0

4 RS 322.1

5 RS 312.0

6 RS 322.1

7 RS 312.0

8 RS 322.1

Art. 13 cpv. 1

¹ Nell'ambito della collaborazione con Interpol e con Europol ai sensi, rispettivamente, degli articoli 350 e 352 nonché 355a del Codice penale (CP)⁹, fedpol può trasmettere richieste estere di esame di profili del DNA e presentare richieste svizzere ad autorità estere.

Art. 13a cpv. 3¹⁰

³ Per far luce su un crimine o un delitto (art. 255 cpv. 1 CPP¹¹), il punto di contatto nazionale ai sensi dell'articolo 357 capoverso 1 CP¹² può confrontare su richiesta un profilo del DNA con i dati indicizzati nei corrispondenti sistemi d'informazione dei profili del DNA degli Stati contraenti.

Art. 16 Cancellazione dei profili del DNA

¹ Fedpol cancella i profili del DNA allestiti giusta gli articoli 255 e 257 CPP¹³ o 73s e 73u PPM¹⁴:

- a. non appena, nel corso del procedimento, si è potuto scagionare la persona implicata;
- b. dieci anni dopo la morte della persona implicata;
- c. non appena il procedimento in corso si è concluso con una sentenza d'assoluzione passata in giudicato;
- d. un anno dopo il passaggio in giudicato di un decreto di abbandono o di non luogo a procedere.

² Fedpol cancella il profilo del DNA allestito giusta gli articoli 255 e 257 CPP o 73s e 73u PPM:

- a. in caso di condanna a una pena detentiva con la condizionale, a una pena pecuniaria con la condizionale o a un lavoro di pubblica utilità, dopo dieci anni;
- b. in caso di condanna a una pena detentiva sino a tre anni senza condizionale, a una pena detentiva sostitutiva o a una pena pecuniaria senza condizionale, dopo 20 anni;
- c. in caso di condanna a una pena detentiva superiore a tre anni ma non eccedente dieci anni, dopo 30 anni;
- d. in caso di condanna a una pena detentiva superiore a dieci anni, dopo 40 anni;
- e. in caso di misura protettiva ai sensi degli articoli 12–14 del diritto penale minorile del 20 giugno 2003¹⁵ (DPMIn), di ammonizione oppure di condanna a

⁹ RS 311.0

¹⁰ FF 2021 2332

¹¹ RS 312.0

¹² RS 311.0

¹³ RS 312.0

¹⁴ RS 322.1

¹⁵ RS 311.1

una prestazione personale o a una multa ai sensi degli articoli 22–24 DPMIn, dopo cinque anni;

- f. in caso di privazione della libertà ai sensi dell'articolo 25 DPMIn o di collocamento ai sensi dell'articolo 15 DPMIn, dopo dieci anni;
- g. in caso di interdizione di esercitare un'attività o di divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate ai sensi degli articoli 67 o 67b CP¹⁶, 50 o 50b del Codice penale militare del 13 giugno 1927¹⁷ (CPM) oppure 16a DPMIn, se non sono state inflitte altre sanzioni, dopo cinque anni;
- h. in caso di espulsione ai sensi degli articoli 66a o 66a^{bis} CP oppure 49a o 49a^{bis} CPM, dopo 30 anni; se la misura è stata pronunciata a vita, dopo la morte della persona implicata.

³ I termini di cancellazione di cui al capoverso 2 decorrono dalla data della sentenza, sempre che quest'ultima sia passata in giudicato.

⁴ Se in uno dei casi di cui al capoverso 1 lettera c o d determinati fatti inducono a supporre che il profilo del DNA dell'imputato potrebbe servire a far luce su reati futuri, con il consenso di chi dirige il procedimento tale profilo può essere conservato e utilizzato al massimo per dieci anni dal passaggio in giudicato della decisione di assoluzione, di abbandono o di non luogo a procedere.

⁵ Se le decisioni di cui al capoverso 1 lettere c e d derivano dalla non imputabilità dell'autore, il profilo del DNA viene cancellato 20 anni dopo la decisione.

⁶ In caso di internamento o di misure terapeutiche, il profilo del DNA allestito giusta gli articoli 255 e 257 CPP o 73s e 73u PPM è cancellato 20 anni dopo la liberazione definitiva dall'internamento o dopo che si sia conclusa l'esecuzione della misura terapeutica.

⁷ In tutti i casi non contemplati dai capoversi 2–6, il profilo del DNA è cancellato dopo dieci anni a partire dalla data in cui la sentenza è passata in giudicato.

Art. 17, rubrica e cpv. 1

Proroga della durata di conservazione da parte dell'autorità giudicante

¹ Nei casi di cui all'articolo 16 capoverso 2 lettere a–f e h e capoverso 6, il profilo del DNA può essere conservato, con il consenso della competente autorità giudicante, per una durata massima di dieci anni oltre la scadenza del termine di cancellazione se sussiste il sospetto concreto di un crimine o delitto non caduto in prescrizione o si teme una recidiva.

Art. 17a Cancellazione del profilo del DNA del cromosoma Y

Se, oltre al profilo del DNA, in virtù dell'articolo 11 capoverso 3^{bis} è stato registrato nel sistema d'informazione anche il profilo del DNA del cromosoma Y allestito a

¹⁶ RS 311.0

¹⁷ RS 321.0

partire dalla traccia o dal campione di una persona, tale profilo è cancellato contemporaneamente al profilo del DNA.

Art. 18, frase introduttiva

Fedpol cancella i profili del DNA ricavati secondo l'articolo 255 capoverso 1 lettere c e d CPP¹⁸ o 73s capoverso 1 lettere c e d PPM¹⁹ da campioni di persone defunte o da tracce:

Inserire dopo il titolo della sezione 8

Art. 20a Valutazione

¹ Con il concorso di scienziati e ricercatori, Fedpol valuta all'attenzione del Consiglio federale l'adeguatezza e l'efficacia della presente legge cinque anni dopo l'entrata in vigore della modifica del 17 dicembre 2021 della presente legge.

² Entro sei anni dall'entrata in vigore della modifica del 17 dicembre 2021 della presente legge, il Consiglio federale presenta al Parlamento un rapporto concernente in particolare l'attuazione dell'articolo 2b.

Art. 22 lett. g e h

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione; vi disciplina in particolare:

- g. la ricerca di legami di parentela di cui all'articolo 2a;
- h. la fenotipizzazione di cui all'articolo 2b.

Art. 23a Disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2021

¹ Le disposizioni concernenti la cancellazione di cui agli articoli 16 e 17 si applicano anche ai profili del DNA allestiti prima dell'entrata in vigore della modifica del 17 dicembre 2021 della presente legge e la cui cancellazione non abbia a tale data ottenuto il consenso dell'autorità giudiziaria necessario secondo il diritto anteriore.

² Per ogni profilo del DNA di una persona, i Cantoni e le autorità della Confederazione che fanno allestire profili del DNA giusta gli articoli 255 e 257 CPP²⁰ o 73s e 73u PPM²¹ comunicano a fedpol entro cinque anni dall'entrata in vigore della modifica del 17 dicembre 2021 della presente legge il nuovo termine di cancellazione risultante da tale modifica. In casi eccezionali debitamente motivati, il Dipartimento può concedere una proroga del termine.

18 RS 312.0

19 RS 322.1

20 RS 312.0

21 RS 322.1

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato 1.

III

Il coordinamento con altri atti normativi è disciplinato nell'allegato 2.

IV

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 17 dicembre 2021

La presidente: Irène Kälin
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2021

Il presidente: Thomas Hefti
La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 28 dicembre 2021

Termine di referendum: 7 aprile 2022

Allegato I
(cifra II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice penale²²

Art. 354 cpv. 4 lett. b²³

⁴ I dati possono essere utilizzati:

- b. in caso di condanna per contravvenzione, per cinque anni a decorrere dalla data della sentenza, sempre che quest'ultima sia passata in giudicato.

2. Codice di procedura penale²⁴

Titolo dopo il capitolo 5 (Analisi del DNA)

Sezione 1: Profilo del DNA

Art. 255 cpv. 3

³ Se il materiale biologico pertinente al reato permette di allestire soltanto il profilo del DNA del cromosoma Y, per far luce su un crimine il pubblico ministero può disporre il confronto di tale profilo nel sistema d'informazione di cui all'articolo 10 della legge del 20 giugno 2003²⁵ sui profili del DNA.

Art. 256 Indagini a tappeto

¹ Per far luce su un crimine, ad istanza del pubblico ministero il giudice dei provvedimenti coercitivi può disporre il prelievo di campioni e l'allestimento di profili del DNA su persone che presentano determinate caratteristiche accertate in relazione alla commissione del reato. La cerchia delle persone da sottoporre a prelievo può essere ulteriormente ristretta mediante una fenotipizzazione ai sensi dell'articolo 258b.

² Se il confronto del profilo ai sensi del capoverso 1 non dà esito, ad istanza del pubblico ministero il giudice dei provvedimenti coercitivi può disporre che le indagini proseguano con la verifica di un legame di parentela con il donatore della traccia.

²² RS 311.0

²³ Nel tenore di cui alla legge del 17 giugno 2016 sul casellario giudiziale (FF 2016 4315; all. 1 n. 3).

²⁴ RS 312.0

²⁵ RS 363

Art. 258a Ricerca di legami di parentela

Per far luce su uno dei crimini di cui agli articoli 111–113, 118 capoverso 2, 122, 124, 140, 156 numeri 2–4, 182, 184, 185, 187, 189 capoversi 1 e 3, 190 capoversi 1 e 3, 191, 260^{ter} o 264–264/ CP²⁶, può essere disposta una ricerca di legami di parentela ai sensi dell'articolo 2a della legge del 20 giugno 2003²⁷ sui profili del DNA se le operazioni d'inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.

*Titolo dopo l'art. 258a***Sezione 2: Fenotipizzazione***Art. 258b* Fenotipizzazione

Per far luce su uno dei crimini di cui agli articoli 111–113, 118 capoverso 2, 122, 124, 140, 156 numeri 2–4, 182, 184, 185, 187, 189 capoversi 1 e 3, 190 capoversi 1 e 3, 191, 260^{ter} o 264–264/ CP²⁸, può essere disposta una fenotipizzazione ai sensi dell'articolo 2b della legge del 20 giugno 2003²⁹ sui profili del DNA.

Art. 261 cpv. 1 lett. b³⁰

¹ I documenti segnaletici concernenti l'imputato possono essere conservati fuori dal fascicolo, nonché impiegati in caso di sufficiente indizio di nuovo reato:

- b. in caso di condanna per contravvenzione, per cinque anni a decorrere dalla data della sentenza, purché passata in giudicato.

Art. 353 cpv. 1 lett. f^{bis}

¹ Nel decreto d'accusa sono indicati:

- f^{bis}. il termine di cancellazione di un eventuale profilo del DNA;

3. Procedura penale militare del 23 marzo 1979³¹*Art. 15 cpv. 3 lett. d^{bis}*

³ Il presidente designa fra i giudici ordinari un ufficiale come suo sostituto; questi pronuncia in vece del presidente segnatamente:

- d^{bis}. sulle analisi del DNA;

²⁶ RS 311.0

²⁷ RS 363

²⁸ RS 311.0

²⁹ RS 363

³⁰ Nel tenore di cui alla legge del 17 giugno 2016 sul casellario giudiziale (FF 2016 4315; all. 1 n. 5)

³¹ RS 322.1

Titolo dopo l'art. 73r

Sezione 10d: Analisi del DNA

Art. 73s Profilo del DNA. Condizioni in generale

¹ Per far luce su un crimine o su un delitto è possibile prelevare un campione e allestire un profilo del DNA da:

- a. l'imputato;
- b. altre persone, in particolare vittime o persone autorizzate ad accedere al luogo del reato, se il prelievo è necessario per distinguere il materiale biologico proveniente da loro da quello dell'imputato;
- c. persone decedute;
- d. materiale biologico pertinente al reato.

² Se il materiale biologico pertinente al reato permette di allestire soltanto il profilo del DNA del cromosoma Y, per far luce su un crimine il giudice istruttore può disporre il confronto di tale profilo nel sistema d'informazione di cui all'articolo 10 della legge del 20 giugno 2003³² sui profili del DNA.

Art. 73t Indagini a tappeto

¹ Per far luce su un crimine, ad istanza del giudice istruttore il presidente del tribunale militare di cassazione può disporre il prelievo di campioni e l'allestimento di profili del DNA su persone che presentano determinate caratteristiche accertate in relazione alla commissione del reato. La cerchia delle persone da sottoporre a prelievo può essere ulteriormente ristretta mediante una fenotipizzazione ai sensi dell'articolo 73x.

² Se il confronto del profilo ai sensi del capoverso 1 non dà esito, ad istanza del giudice istruttore il presidente del tribunale militare di cassazione può disporre che le indagini proseguano con la verifica di un legame di parentela con il donatore della traccia.

Art. 73u Profilo del DNA di condannati

Nella sentenza il giudice può disporre il prelievo di un campione e l'allestimento di un profilo del DNA su persone:

- a. che sono state condannate a una pena detentiva superiore a un anno per aver commesso intenzionalmente un crimine;
- b. che sono state condannate per un crimine o delitto intenzionale contro la vita o l'integrità della persona oppure contro l'integrità sessuale;
- c. nei cui confronti è stata ordinata una misura terapeutica o l'internamento.

Art. 73v Esecuzione dei prelievi di campioni

I prelievi invasivi di campioni sono effettuati da un medico o da altro personale medico specializzato.

Art. 73w Ricerca di legami di parentela

Per far luce su uno dei crimini di cui agli articoli 108–114*b*, 115–117, 121, 132, 137*a* numeri 2–4, 151*b*, 151*c* e 153–156 CPM³³, può essere disposta una ricerca di legami di parentela ai sensi dell'articolo 2*a* della legge del 20 giugno 2003³⁴ sui profili del DNA se le operazioni d'inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.

Art. 73x Fenotipizzazione

Per far luce su uno dei crimini di cui agli articoli 108–114*b*, 115–117, 121, 132, 137*a* numeri 2–4, 151*b*, 151*c* e 153–156 CPM³⁵, può essere disposta una fenotipizzazione ai sensi dell'articolo 2*b* della legge del 20 giugno 2003³⁶ sui profili del DNA.

Art. 73y Applicabilità della legge sui profili del DNA

Per altro è applicabile la legge del 20 giugno 2003³⁷ sui profili del DNA.

³³ RS 321.0

³⁴ RS 363

³⁵ RS 321.0

³⁶ RS 363

³⁷ RS 363

*Allegato 2
(cifra III)*

Coordinamento con altri atti normativi

1. Legge del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della legge del 20 giugno 2003³⁸ sui profili del DNA o quella contestuale alla legge federale del 25 settembre 2020³⁹ sulla protezione dei dati (all. 1 cifra II n. 31), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea la disposizione qui appresso ha il tenore seguente:

Art. 12 cpv. 1

¹ L'Ufficio federale di polizia (fedpol) è responsabile del sistema d'informazione di cui all'articolo 10.

2. Legge del 17 giugno 2016 sul casellario giudiziale

All'entrata in vigore della presente modifica della legge del 20 giugno 2003⁴⁰ sui profili del DNA, quella contestuale alla legge del 17 giugno 2016⁴¹ sul casellario giudiziale (all. 1 n. 8) ha il tenore seguente:

Art. 16 cpv. 1 lett. d ed f, nonché 2

Privi di oggetto

3. Legge federale del 15 giugno 2018 concernente gli esami genetici sull'essere umano

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della legge del 20 giugno 2003⁴² sui profili del DNA o quella contestuale alla legge federale del 15 giugno 2018⁴³ concernente gli esami genetici sull'essere umano (all. cifra II n. 1), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea la disposizione qui appresso ha il tenore seguente:

38 RS 363

39 FF 2020 6695

40 RS 363

41 FF 2016 4315

42 RS 363

43 FF 2018 2965

Art. 2 cpv. 1

¹ Il profilo del DNA è il codice alfanumerico specifico di un individuo, allestito mediante tecniche di biologia molecolare a partire dal patrimonio genetico DNA al fine di identificare una persona.

4. Decreto federale del 1° ottobre 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della legge del 20 giugno 2003⁴⁴ sui profili del DNA o quella contestuale al decreto federale del 1° ottobre 2021⁴⁵ che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi (all. n. 2), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea la disposizione qui appresso della legge sui profili del DNA ha il tenore seguente:

Art. 1 **Oggetto e scopo**

La presente legge disciplina:

- a. ai fini dell'utilizzo nel procedimento penale:
 1. l'allestimento del profilo del DNA a partire da campioni prelevati su persone o a partire da materiale biologico pertinente al reato (traccia),
 2. la ricerca di legami di parentela,
 3. la fenotipizzazione;
- b. l'identificazione al di fuori del procedimento penale, mediante il confronto di profili del DNA, di persone sconosciute, scomparse o decedute;
- c. l'identificazione al di fuori del procedimento penale, mediante la fenotipizzazione, di persone decedute;
- d. il trattamento di profili del DNA in un sistema d'informazione della Confederazione;
- e. lo scambio transfrontaliero di dati nell'ambito dell'Accordo PCSC⁴⁶.

⁴⁴ RS 363

⁴⁵ FF 2021 2331

⁴⁶ Accordo del 12 dicembre 2012 tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi (FF 2021 740; Preventing and Combating Serious Crime, PCSC).

5. Decreto federale del 1° ottobre 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo tra la Svizzera e l'UE sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera (cooperazione Prüm) e il Protocollo tra la Svizzera, l'UE e il Principato del Liechtenstein riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della legge del 20 giugno 2003⁴⁷ sui profili del DNA o quella contestuale al decreto federale del 1° ottobre 2021⁴⁸ che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo tra la Svizzera e l'UE sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera (cooperazione Prüm) e il Protocollo tra la Svizzera, l'UE e il Principato del Liechtenstein riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto (all. n. 5), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea la disposizione qui appresso della legge sui profili del DNA ha il tenore seguente:

Art. 1 Oggetto e scopo

La presente legge disciplina:

- a. ai fini dell'utilizzo nel procedimento penale:
 1. l'allestimento del profilo del DNA a partire da campioni prelevati su persone o a partire da materiale biologico pertinente al reato (traccia),
 2. la ricerca di legami di parentela,
 3. la fenotipizzazione;
- b. l'identificazione al di fuori del procedimento penale, mediante il confronto di profili del DNA, di persone sconosciute, scomparse o decedute;
- c. l'identificazione al di fuori del procedimento penale, mediante la fenotipizzazione, di persone decedute;
- d. il trattamento di profili del DNA in un sistema d'informazione della Confederazione;
- e. lo scambio transfrontaliero di dati nell'ambito dell'Accordo del 27 giugno 2019⁴⁹ di partecipazione a Prüm.

⁴⁷ RS 363

⁴⁸ FF 2021 2332

⁴⁹ FF 2021 742; Accordo del 27 giugno 2019 tra la Svizzera e l'Unione europea sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera (cooperazione Prüm).

6. Decreto federale del 1° ottobre 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo tra la Svizzera e l'UE sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera (cooperazione Prüm) e il Protocollo tra la Svizzera, l'UE e il Principato del Liechtenstein riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto e decreto federale del 1° ottobre 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della legge del 20 giugno 2003⁵⁰ sui profili del DNA o quelle contestuali al decreto federale del 1° ottobre 2021⁵¹ che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi (all. n. 2) e al decreto federale del 1° ottobre 2021⁵² che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo tra la Svizzera e l'UE sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera (cooperazione Prüm) e il Protocollo tra la Svizzera, l'UE e il Principato del Liechtenstein riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto (all. n. 5), all'ultima di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea la disposizione qui appresso della legge sui profili del DNA ha il tenore seguente:

Art. 1 Oggetto e scopo

La presente legge disciplina:

- a. ai fini dell'utilizzo nel procedimento penale:
 1. l'allestimento del profilo del DNA a partire da campioni prelevati su persone o a partire da materiale biologico pertinente al reato (traccia),
 2. la ricerca di legami di parentela,
 3. la fenotipizzazione;
- b. l'identificazione al di fuori del procedimento penale, mediante il confronto di profili del DNA, di persone sconosciute, scomparse o decedute;
- c. l'identificazione al di fuori del procedimento penale, mediante la fenotipizzazione, di persone decedute;
- d. il trattamento di profili del DNA in un sistema d'informazione della Confederazione;
- e. lo scambio transfrontaliero di dati nell'ambito dell'Accordo del 27 giugno 2019⁵³ di partecipazione a Prüm;
- f. lo scambio transfrontaliero di dati nell'ambito dell'Accordo PCSC⁵⁴.

⁵⁰ RS 363

⁵¹ FF 2021 2331

⁵² FF 2021 2332

⁵³ FF 2021 742; Accordo del 27 giugno 2019 tra la Svizzera e l'Unione europea sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera (cooperazione Prüm).

⁵⁴ Accordo del 12 dicembre 2012 tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi (FF 2021 740; Preventing and Combating Serious Crime, PCSC).

7. Decreto federale del 18 dicembre 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS)

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica del Codice penale⁵⁵ (all. 1 n. 1) o la disposizione di coordinamento contestuale al decreto federale del 18 dicembre 2020⁵⁶ che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (all. 2 n. 1, n. 2), all'atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea la disposizione qui appresso del Codice penale ha il tenore seguente:

Art. 354 cpv. 4 lett. b⁵⁷

⁴ I dati possono essere utilizzati:

- b. in caso di condanna per contravvenzione, per cinque anni a decorrere dalla data della sentenza, sempre che quest'ultima sia passata in giudicato.

⁵⁵ RS 311.0

⁵⁶ RU 2021 365

⁵⁷ Nel tenore di cui alla legge del 17 giugno 2016 sul casellario giudiziale (FF 2016 4315; all. 1 n. 3).

